II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 1978
che modifica la direttiva 76/447/CEE relativa al sistema triangolare nell'ambito del regime del perfezionamento passivo

(78/765/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento passivo (1), in particolare l'articolo 14,

considerando che la direttiva 76/447/CEE della Commissione, del 4 maggio 1976, relativa al sistema triangolare nell'ambito del regime di perfezionamento passivo (2), prevede l'utilizzazione del bollettino di informazione INF 2 come supporto delle informazioni necessarie per identificare le merci temporaneamente esportate nei prodotti compensatori reimportati e per determinare gli elementi di tassazione ai fini della concessione dell'esenzione totale o parziale dei dazi all'importazione applicabili ai prodotti compensatori ;

considerando che in taluni casi, in particolare quando i prodotti compensatori risultano composti da una grande varietà di merci temporaneamente esportate, l'utilizzazione del bollettino di informazione INF. 2 potrebbe generare complicazioni ; che è opportuno prevedere la possibilità per gli Stati membri d'utilizzare altre misure di controllo e di informazione atte a fornire identiche garanzie ;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato dei regimi doganali di perfezionamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Nella direttiva 76/447/CEE è inserito l'articolo 8 bis seguente :

« *Articolo 8 bis*

Gli Stati membri interessati da una corrente di traffico determinata, possono stabilire, mediante accordi, procedure di informazione e di controllo particolari, diverse da quella basata sull'utilizzazione del bollettino INF. 2 e che presentano garanzie equivalenti.

Gli Stati membri che intendono porre in atto un tale accordo ne comunicano preventivamente il progetto alla Commissione, la quale informa gli altri Stati membri.

Detto accordo può essere messo in applicazione a meno che la Commissione abbia notificato agli Stati membri interessati, nel termine di due mesi dalla ricezione del progetto anzidetto, che esistono obiezioni nei confronti della sua attuazione. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1978.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

(1) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 58.
(2) GU n. L 121 dell'8. 5. 1976, pag. 52.